

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 17789/GRFVG del 03/04/2026

TS/ESR/1638 - D.Lgs. 152/2006, art. 208 - L.R. 34/2017 - METFER Srl – Variante all'autorizzazione unica dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi di Trieste e San Dorligo della Valle – Dolina, in Strada della Rosandra.

**Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa
"Pianificazione e autorizzazione impianti trattamento rifiuti"**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 058/Pres. "Approvazione del Piano regionale di gestione rifiuti. Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR), comprensivo del rapporto ambientale di VAS e della sintesi non tecnica di VAS", aggiornato con Decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2024, n. 093/Pres.;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 502/Pres. "Regolamento in materia di garanzie finanziarie da prestare a cura degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 502/Pres. "Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche e integrazioni", come modificato con il Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. "Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni";

Richiamati i seguenti provvedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione e alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito nei Comuni di Trieste e San Dorligo della Valle - Dolina (TS), Strada della Rosandra, snc:

- Deliberazione di Giunta della Provincia di Trieste n. 94 del 06.08.2014 di approvazione del progetto presentato dalla società Metal Ecologia S.r.l. per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in Strada della Rosandra (via Ressel/via Frigessi) nei Comuni di Trieste e San Dorligo della Valle;
- Determinazione dirigenziale della Provincia di Trieste n. 2970 del 02.10.2014 di autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
- Determinazione dirigenziale della Provincia di Trieste n. 2118 del 28.10.2015 di approvazione delle emissioni diffuse e di alcune modifiche non sostanziali apportate all'impianto;

- Determinazione dirigenziale della Provincia di Trieste n. 991 del 22.08.2016 di voltura degli atti autorizzativi a favore della società METFER s.r.l. ed approvazione di una variante sostanziale finalizzata allo stoccaggio di pneumatici fuori uso;
- Decreto della Regione FVG n. 1330/AMB del 19.04.2017 di approvazione di variante;
- Decreto della Regione FVG n. 1782/AMB del 07.05.2018 di approvazione di variante;
- Decreto della Regione FVG n. 4514/AMB del 27.11.2018 di approvazione di variante;
- Decreto della Regione FVG n. 1853/AMB del 29.04.2019 di approvazione di variante;
- Decreto della Regione FVG n. 5094/AMB del 16.12.2019 di approvazione di variante;
- Decreto della Regione FVG n. 4642/AMB del 20.11.2020 di approvazione di variante;
- Decreto della Regione FVG n. 36047/GRFVG del 26.07.2024 di rinnovo dell'autorizzazione con variante;

Vista l'istanza presentata a mezzo PEC in data 24.09.2025, registrata al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2025-0649484-A, GRFVG-GEN-2025-0649487-A, GRFVG-GEN-2025-0649505-A e GRFVG-GEN-2025-0649507-A di pari data, con la quale la società Metfer Srl, c.f. 00826460321, avente sede legale in Comune di Trieste (TS), Via Caboto, 20, nella persona del Legale rappresentante pro-tempore ha richiesto una variante dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione e gestione del suddetto impianto;

Visto che in sede di istanza il Legale rappresentante della Società proponente:

- ha dichiarato che il progetto di variante:
 - non deve essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 in quanto trattasi di interventi di variante, il cui impatto, come meglio illustrato nella relazione tecnica allegata, si ritiene non alteri, in maniera significativa, il quadro di fondo del sistema ambientale ed antropico locale già esistente;
 - non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica;
 - non ricade nelle categorie progettuali per le quali è previsto il rilascio dell'AIA;
 - è assoggettato alla verifica di idoneità dell'area, valutata sulla base dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui al D.P.Reg. 19 marzo 2018, n. 058/Pres., aggiornato con D.P.Reg. 10 luglio 2024, n. 093/Pres., in quanto prevede le modifiche di cui all'art. 15, c. 2, lett. b) della L.R. 34/2017 di seguito indicate: aumento superiore al 20% della potenzialità annuale autorizzata dell'impianto, per la prima variante;
- ha richiesto l'autorizzazione alla deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati e funzioni sensibili e/o dalle case sparse, di cui all'art. 15, c. 3 della L.R. 34/2017;
- ha indicato il referente tecnico per la gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 29 della L.R. 34/2017;

Preso atto che rispetto a quanto già autorizzato la variante richiesta riguarda, in sintesi:

- Acquisizione della proprietà dell'area occupata dall'impianto esistente, precedentemente condotta in locazione, e di una porzione aggiuntiva di superficie da destinare a deposito attrezzature, con conseguente adeguamento del layout impiantistico;
- Integrazione nr. 2 codici EER nel raggruppamento omogeneo dei "rifiuti misti e plastica";
- Modifica della potenzialità complessiva annuale dell'impianto con redistribuzione delle quantità sui raggruppamenti autorizzati dei rifiuti;
- Adeguamento del layout dell'impianto di recupero;
- Implementazione della dotazione impiantistica.

Dato atto che in allegato all'istanza il proponente ha trasmesso la documentazione amministrativa prevista dalla modulistica regionale, compresa l'attestazione di pagamento degli oneri istruttori di data 16.09.2025, nonché la seguente documentazione progettuale:

Numero	Titolo	Data
154/AUT/V/25	RELAZIONE_TECNICA_DESCRITTIVA_SETT25	15.09.2025
	RELAZIONE_CLIR_SETT25	15.09.2025
	RELAZIONE_DEROGA_CENTRI_ABITATI_SETT25	15.09.2025
	RELAZIONE_POLVERI_DIFFUSE_REV.0_AGO25	05.08.2025
TAV. A.1	VARIANTE A.U._02SET25 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE	02.09.2025
TAV. B.1	VARIANTE A.U._02SET25 – STATO DI FATTO	02.09.2025
TAV. C.1	VARIANTE A.U._02SET25 – STATO DI PROGETTO	02.09.2025

Visto che nella documentazione progettuale sono stati analizzati i criteri localizzativi previsti dalla pianificazione regionale vigente, evidenziando che l'area in esame non è interessata da criteri caratterizzati da livello di tutela Escludente o di Attenzione Limitante, mentre per quelli caratterizzati da livello di tutela di Attenzione Cautelativa sono stati descritti gli accorgimenti progettuali di mitigazione e protezione al fine della compatibilità ambientale;

Visto la nota protocollo n. GRFVG-GEN -2025-0673537-P di data 02.10.2025, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato ai Soggetti interessati l'avvio del procedimento amministrativo concernente l'oggetto, da svolgersi secondo la procedura di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e da concludersi entro 150 giorni, fatte salve le sospensioni di legge;

Dato atto che con la medesima nota la documentazione presentata dal proponente è stata trasmessa ai seguenti Soggetti, per quanto di rispettiva competenza:

- Comune di Trieste;
- Comune di San Dorligo della Valle - Dolina;
- Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina;
- ARPA Friuli Venezia Giulia;
- AcegasApsAmga spa;
- Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'ambito territoriale regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- Anas spa – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Area Gestione Rete Friuli Venezia Giulia;
- CoSELAG - Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana.

Visto che con la suddetta nota è stata altresì indetta, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per la valutazione dell'istanza, chiedendo ai Soggetti interessati, ciascuno per le proprie competenze, di comunicare entro 45 giorni le proprie determinazioni e/o pareri di competenza, ovvero, qualora necessarie, eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni documentali;

Vista la seguente corrispondenza intercorsa a seguito della comunicazione di avvio del procedimento:

- nota prot. GEN-GEN-2025-0010552/25-P/VI.9/T, registrata al protocollo n. GRFVG-GEN-2025-0688520-A del 09.10.2025, con la quale il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina ha richiesto integrazioni;
- nota prot. GEN-GEN-2025-0010547/25-P/VI.9/T di richiesta parere industria insalubre da parte del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina e risposta dell'Asugi, registrati al protocollo regionale GRFVG-GEN-2025-0688301-A del 09.10.2025;
- parere favorevole del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina sulla Valutazione Impatto Acustico prot. GEN-GEN-2025-0011074/25-P/VI.9/T registrato al protocollo regionale GRFVG-GEN-2025-0725323-A del 23.10.2025;
- parere industria insalubre dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), registrato al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2025-0764624-A del 10.11.2025;
- richiesta integrazioni del CoSELAG rif. Prot. 3365/2025 del 05.11.2025, registrata al protocollo regionale GRFVG-GEN-2025-0764784-A del 06.11.2025;
- parere emissioni in atmosfera del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione FVG registrato al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2025-0765622-P del 06.11.2025;
- parere dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) Rif. Nota 673537 del 02.10.2025, registrato al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2025-0788573-A del 14.11.2025;
- richiesta integrazioni dell'ARPA FVG protocollo n. 0038346/P/GEN/UD del 20.11.2025, registrata al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2025-0806175-A del 21.11.2025;

Vista la nota prot. n. GRFVG-GEN-2025-0811768-P di data 24.11.2025, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha trasmesso al proponente le suddette note pervenute dai Soggetti interessati dal procedimento, comunicando altresì la richiesta di chiarimenti ed integrazioni emersa dall'istruttoria del Servizio medesimo e sospendendo per 30 giorni i termini del procedimento;

Vista il parere del Comune di Trieste del 01.12.2025 registrato al protocollo n. GRFVG-GEN-2025-0833115-A P di data 02.12.2025;

Vista la nota di data 22.12.2025 registrata al protocollo n. GRFVG-GEN-2025-0906826-A di data 23.12.2025, con la quale il proponente ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

Numero	Titolo	Data
TAV. B.1	VARIANTE A.U._02SET25 – STATO DI FATTO_REV.001	02.09.2025
TAV. C.1	VARIANTE A.U._02SET25 – STATO DI PROGETTO_REV.001	02.09.2025
	Riscontro alle richieste di integrazioni	22.12.2025

Considerato che con nota protocollo n. GRFVG-GEN-2025-0908923-P di data 24.12.2025, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha trasmesso ai Soggetti interessati la suddetta documentazione integrativa, chiedendo di ricevere entro 30 giorni le determinazioni di rispettiva competenza, qualora non ancora acquisite agli atti del procedimento;

Vista la seguente corrispondenza, intercorsa a seguito della trasmissione ai soggetti interessati dei chiarimenti e delle integrazioni fornite dal proponente di avvio del procedimento:

- nota 000191/P di data 21.01.2026, registrata al protocollo n. GRFVG-GEN-2026-0047349-A di pari data, con la quale ARPA FVG ha trasmesso delle osservazioni sulla documentazione integrativa presentata;
- nota di data 23.01.2026, registrata al protocollo n. GRFVG-GEN-2026-0054090-A di pari data, con la quale il COSELAG ha trasmesso il proprio parere favorevole subordinato alle seguenti prescrizioni:
 - *“ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i. [...] lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. [...]”*;
 - *ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i. [...] Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia [...]. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.”*
- nota di data 23.01.2026, registrata al protocollo n. GRFVG-GEN-2026-0053963-P di pari data, con la quale il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento ha trasmesso il proprio parere riguardo le emissioni in atmosfera;

Vista la nota del 28.01.2026 registrata al protocollo n. GRFVG-GEN-2026-0147337-P con la quale il Servizio procedente ha trasmesso al proponente le determinazioni pervenute e ha altresì comunicato la necessità di procedere all’esame contestuale degli interessi coinvolti, convocando la riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter della L. 241/1990 per il giorno 11.02.2026;

Vista la nota del 29.01.2026 del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina sulla classificazione come industria insalubre prot. GEN-2026-00001100/26-P/VI.9/T registrata al protocollo n. GRFVG-GEN-2026-0151635-A del 29.01.2026;

Vista la nota di data 04.02.2026, registrata al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2026-0174419-A di data 05.02.2026, con la quale il proponente risponde ai pareri sopra riportati e richiede una sospensione del procedimento al fine di produrre delle integrazioni volontarie;

Vista la nota protocollo n. GRFVG-GEN-2026-0176609-P del 05.02.2026, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha concesso una sospensione di 30 giorni, specificando che il procedimento rimane pertanto sospeso fino alla presentazione della suddetta documentazione, che dovrà avvenire entro il 07.03.2026; con la medesima nota inoltre viene annullata la riunione della Conferenza dei Servizi precedentemente convocata;

Vista la nota di data 04.03.2026 registrata al protocollo n. GRFVG-GEN-2026-0277773-A di pari data, con la quale il proponente ha trasmesso la seguente documentazione progettuale integrativa:

Numero	Titolo	Data
ALL.1	ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO – RELAZIONE TECNICA	02.02.2024
ALL.2	ESTRATTO TAV.C1 – REVISIONE VERIFICA DISTANZE	18.02.2026
ALL.3	TAVOLA PI05 – PREVENZIONE INCENDI - DISTANZE DI SICUREZZA	Maggio 2017
ALL.4	RELAZIONE FOTOGRAFICA VIABILITA' ACCESSO	18.02.2026
	RISPOSTA PARERE COSELAG REV.01	03.03.2026

Considerato che con nota protocollo n. GRFVG-GEN-2026-0281763-P di data 05.03.2026, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha trasmesso ai Soggetti interessati la suddetta documentazione integrativa, chiedendo di ricevere entro 15 giorni le determinazioni di rispettiva competenza, qualora non ancora acquisite agli atti del procedimento;

Vista la seguente corrispondenza, intercorsa a seguito della trasmissione ai soggetti interessati della documentazione integrativa fornita dal proponente:

- nota 008620/P di data 16.03.2026, registrata al protocollo n. GRFVG-GEN-2026-0320985-A di pari data, con la quale ARPA FVG conferma il parere precedentemente espresso ed aggiunge *“Si concorda quindi con la proposta di effettuare nuovi rilevamenti a seguito del nuovo assetto operativo e gestionale per l'aggiornamento della valutazione di impatto acustico di cui sopra”*;
- nota Prot.Gen. 00893 di data 18.03.2026, registrata al protocollo n. GRFVG-GEN-2026-0333235-A di pari data, con la quale il COSELAG conferma quanto già espresso nel parere di data 23/01/2026 (prot. n. 245) e richiama, quanto previsto dall'art. 56 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i., secondo cui:
 - *“[...] Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia [...]. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili;*
 - *Alla luce di quanto sopra, ne consegue che il deposito di pietre o di altro materiale non deve essere minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale dalla più vicina rotaia. La distanza è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili”*;

Considerato che l'area relativa all'impianto è soggetta a valutazione sulla base dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui al D.P.Reg. 19 marzo 2018, n. 058/Pres., aggiornato con D.P.Reg. 10 luglio 2024, n. 093/Pres., in quanto il progetto di variante riguarda le modifiche di cui all'art. 15, c. 2 della L.R. 34/2017;

Considerato che l'impianto necessita dell'autorizzazione alla deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati e funzioni sensibili e/o dalle case sparse, di cui dell'art. 15, c. 3 della L.R. 34/2017 in quanto:

- è posto ad una distanza minima di 60 metri dalle destinazioni d'uso residenziali di tipo A, B, C in comune di Trieste e ad una distanza minima di 70 m dalle destinazioni d'uso residenziali di tipo A, B, C in comune di San Dorligo della Valle;
- è posto ad una distanza minima di 320 m dalla più prossima casa sparsa sita in comune di San Dorligo della Valle;

Dato atto che il proponente in sede d'istanza ha richiesto, ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. g) della L.R. 34/2017, l'autorizzazione alla deroga ai suddetti vincoli;

Rilevato che nel corso del procedimento non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alla deroga ai medesimi vincoli;

Ritenuto pertanto di autorizzare la deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati e funzioni sensibili e/o dalle case sparse, di cui all'art. 15 della L.R. 34/2017;

Dato atto che, come stabilito dal Decreto n. 36047/GRFVG di data 26.07.2024 ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/2017, a copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto, nonché dei costi relativi alla chiusura dell'impianto ed al ripristino dell'area interessata, Metfer srl ha costituito a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per la gestione dell'impianto, per l'intera durata dell'autorizzazione, la garanzia finanziaria di € 125.914,35 (centoventicinquemilanovecentoquattordici/35), accettata con Decreto n. 43159/GRFVG del 12/09/2024 e calcolata ai sensi dell'art. 3, c. 1 del D.P.G.R. 0502/1991;

Rilevato che detto importo è stato ottenuto applicando la riduzione del 40%, prevista dall'art. 3, c. 2 bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1 della legge 24 gennaio 2011, n. 1, per le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, all'importo di € 209.857,25 (duecentonovemilaottocentocinquantesette/25);

Considerato che, alla luce dell'incremento della potenzialità giornaliera di trattamento e della messa in riserva di rifiuti non pericolosi richieste con la variante di cui trattasi, risulta necessario rideterminare l'importo della garanzia finanziaria in € 232.763,78 (duecentotrentaduemilasettecentosessantatre/78) calcolata ai sensi dell'art. 3, c. 1 del D.P.G.R. 0502/1991, come di seguito riportato:

- messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità autorizzata di 418 mc: € 25.847,16 (Euro venticinquemilaottocentoquarantasette/16);
- impianto tecnologico per il recupero di rifiuti non pericolosi con potenzialità autorizzata di 121 Mg/g: € 206.916,62 (Euro duecentoseimilanovecentosedici/62);

Considerato che su tale importo può essere applicata la riduzione del 40% prevista per le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e che pertanto l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare risulta pari a € 139.658,27 (centotrentanovemilaseicentocinquantotto/27);

Ritenuto altresì che in caso di mancato rinnovo della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, la Metfer Srl dovrà prestare l'intero importo della garanzia finanziaria;

Ritenuto altresì di subordinare l'efficacia del presente Decreto ai fini della gestione dell'impianto come da variante in oggetto alla prestazione della garanzia finanziaria, da trasmettere al competente Servizio regionale ai fini dell'accettazione entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26, c. 1 della L.R. 34/2017;

Vista la nota prot. n. GRFVG-GEN-2026-0348687-P di data 23.03.2026, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha comunicato al proponente la conclusione positiva del procedimento, allegando altresì le determinazioni pervenute, che non hanno evidenziato motivi ostativi, unitamente alla "Scheda tecnica impianto" e l'Allegato 2 "Scarico in rete fognaria" riportanti, tra l'altro, caratteristiche, limiti e prescrizioni, formulate sulla scorta degli esiti del procedimento, nonché gli ulteriori allegati dando facoltà allo stesso proponente di formulare eventuali osservazioni nel termine di 10 giorni;

Vista la nota registrata al protocollo n. GRFVG-GEN-2026-0382728-A di data 30.03.2026, con la quale il proponente ha comunicato di non formulare osservazioni in merito ai contenuti della documentazione trasmessa con la suddetta nota;

Ritenuto pertanto di accogliere l'istanza della società proponente ed autorizzare la variante richiesta dalla Metfer Srl per la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito nei Comuni di Trieste e San Dorligo della Valle - Dolina (TS), Strada della Rosandra, snc, con le prescrizioni riportate nell'allegata "Scheda tecnica impianto", da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Rilevato che l'imposta di bollo per il rilascio del presente decreto risulta assolta, giusta copia del modello F23 di data 16.09.2025 allegata all'istanza;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali", da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 18 luglio 2024, n. 097/Pres.;

Visto l'art. 49, dell'Allegato A, alla delibera della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, da ultimo modificata con la delibera della Giunta regionale 21 novembre 2025 n.1630, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", laddove si individuano le competenze attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1958 del 20 dicembre 2024 con la quale è stato conferito all'ing. Flavio Gabrielcig l'incarico di Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027;

Visto il decreto del Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 28311/GRFVG di data 4 giugno 2025 con il quale è stato conferito l'incarico relativo alla posizione organizzativa denominata "Pianificazione e autorizzazione impianti trattamento rifiuti" all'ing. Simone Birtig istituita alle dipendenze del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, con decorrenza dal 1 luglio 2025 e fino al 30 giugno 2030;

Visto il decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n. 32555/GRFVG di data 24 giugno 2025 in ordine alla delega per l'adozione di atti espressivi di volontà esterna affidati alla posizione organizzativa denominata "Pianificazione e autorizzazione impianti trattamento rifiuti";

Decreta

1. Per quanto esposto nelle premesse Metfer Srl, c.f. 00826460321, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore è autorizzata alla realizzazione e gestione del progetto di variante dell'impianto di rifiuti non pericolosi di Trieste e San Dorligo della Valle – Dolina, in Strada della Rosandra.
2. Il presente provvedimento:
 - autorizza la deroga ai vincoli di cui all'art. 15, c. 3 della L.R. 34/2017;
 - costituisce autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali e comunali interessati nel procedimento;
3. Le caratteristiche tecniche dell'impianto, gli elaborati progettuali approvati, i limiti e le prescrizioni relative alla realizzazione e gestione dell'impianto, compreso l'obbligo di presentare idonea garanzia finanziaria, sono riportate nell'Allegato 1 "SCHEMA TECNICO IMPIANTO" e nell'Allegato 2 "SCARICO IN RETE FOGNARIA" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Resta fatto salvo quanto previsto nei precedenti provvedimenti autorizzativi di approvazione degli elaborati progettuali dell'impianto, che non sia in contrasto con il presente provvedimento, ivi compreso il termine di scadenza dell'autorizzazione.
5. Per tutto quanto non espressamente prescritto nel presente provvedimento, restano fermi gli obblighi di legge previsti dalla normativa vigente.
6. La realizzazione del progetto di variante dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi è soggetto a collaudo di cui all'art. 28 della L.R. 34/2017.
7. Il presente provvedimento è redatto in formato digitale ed è trasmesso a mezzo PEC alla Metfer Srl nonché ai Soggetti di seguito indicati:
 - Comune di Trieste;
 - Comune di San Dorligo della Valle - Dolina;
 - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina;
 - ARPA Friuli Venezia Giulia;
 - AcegasApsAmga spa;
 - Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'ambito territoriale regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - Anas spa – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Area Gestione Rete Friuli Venezia Giulia;
 - CoSELAG - Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana.
8. Il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa
Pianificazione e autorizzazione impianti trattamento rifiuti
Ing. Simone Birtig

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

ALLEGATO 1 "SCHEMA TECNICA IMPIANTO"

1. Soggetto autorizzato

Società:

- Denominazione: **METFER S.R.L.**;
- Sede legale: via Caboto, n. 20 CAP 34149 - Trieste;
- Codice Fiscale: 00826460321;

2. Localizzazione impianto

- Indirizzo: Strada della Rosandra s.n.c. - 34147 Trieste (TS);
- Riferimenti catastali: Comune censuario di:
 - Trieste, foglio 36 - mappale P.C. 4056/27 e 4056/41
 - San Dorligo della Valle- Občina Dolina, foglio 5 - mappali PPC 1297 e 1299
- Riferimenti urbanistici:
 - Comune di Trieste: Zona omogenea D1 – zone per le attività produttive ed artigianali di interesse regionale;
 - Comune di San Dorligo della Valle- Občina Dolina: "area di pertinenza stradale - a riferimento Deliberazione della Giunta della Provincia di Trieste n. 94 del 06/08/2014 con variante a "zona produttiva D1.1.A.1"

3. Elaborati progettuali approvati

Il progetto risulta composto dai seguenti elaborati che vengono approvati con il presente atto:

Numero	Titolo	Data
154/AUT/V/25	RELAZIONE_TECNICA_DESCRITTIVA_SETT25	15.09.2025
	RELAZIONE_CLIR_SETT25	15.09.2025
	RELAZIONE_DEROGA_CENTRI_ABITATI_SETT25	15.09.2025
	RELAZIONE_POLVERI_DIFFUSE_REV.0_AGO25	05.08.2025
TAV. A.1	VARIANTE A.U._02SET25 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE	02.09.2025
	RISCONTRO INTEGRAZIONI	22.12.2025
TAV. B.1	VARIANTE A.U._02SET25__REV.001 – STATO DI FATTO	22.12.2025
TAV. C.1	VARIANTE A.U._02SET25_REV.001 – STATO DI PROGETTO	22.12.2025
	RISCONTRO PARERI	04.02.2026
	RISPOSTA PARERE COSELAG REV1	03.03.2026
ALL.1	ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO – RELAZIONE TECNICA	02.02.2024
ALL.2	ESTRATTO TAV.C1 – REVISIONE VERIFICA DISTANZE	18.02.2026
ALL.3	TAVOLA Pl05 – PREVENZIONE INCENDI - DISTANZE DI SICUREZZA	Maggio 2017

Con Deliberazione della Giunta della Provincia di Trieste n. 94 del 06.08.2014 sono stati approvati i seguenti elaborati progettuali:

Numero	Titolo	Data
Prot.Ts.26110	Relazione tecnica e successivi chiarimenti	02.08.2010
Prot.Ts.26110	Aggiornamento tabella CER	15.05.2014
Prot.Ts.38255	Manuale di gestione operativa	28.11.2011
Prot.Ts.35597	Procedura di controllo e sorveglianza radiometrica	31.10.2012
Prot.Ts.20199	Manuale di gestione della qualità per l'accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto per rottami di metallo ferroso, alluminio e rame	15.05.2014
Prot.Ts.4173	Tabella dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto	18.02.2013
	Certificazioni di qualità Regolamento UE 333/2011 e 715/2013	
Prot.Ts.26110	Relazione relativa all'assoggettabilità a procedure di screening	02.08.2010
Prot.Ts.26110	Verifica vincoli di localizzazione	02.08.2010
Prot.Ts.26110	Relazione geologica	02.08.2010
Prot.Ts.7143	Valutazione di impatto acustico	18.02.2013
tav. A	Corografia con estratti PRGC, catastale e ortofoto	02.08.2010
tav. B	Planimetrie aeree	15.05.2014

tav. B.1	Planimetria generale, stato di fatto	02.05.2014
tav. C	Planimetria rete fognaria	28.12.2010
tav. C.1	Planimetria rete fognaria	15.03.2012
tav. C.1	Prefabbricato adibito a spogliatoio. Stato di fatto	02.05.2014
tav. D	Particolari impianto acque, recinzione e cancello	28.11.2011
tav. E	Locale adibito a spogliatoio. Stato di fatto e proposta di modifica	18.02.2013
Prot.Ts.38255	Stato di fatto prefabbricato	28.11.2011
Prot.Ts.13389	Documentazione fotografica	01.04.2011

Con Determinazione della Provincia di Trieste n. 2970 del 02.10.2014, ai sensi dell'art. 5, comma 17, del D.P.G.R. del 01/1998 e dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata la realizzazione e la gestione. L'impianto è stato sottoposto a collaudo tecnico funzionale come da relativa certificazione di collaudo del prof. Ing. Paolo Bevilacqua del 12.03.2015.

Con Determinazione della Provincia di Trieste n. 2118 del 28.10.2015 sono stati approvati i seguenti elaborati progettuali e sono state autorizzate le emissioni diffuse derivanti dall'ossitaglio:

Numero	Titolo	Data
Prot.Ts.24843	Relazione tecnica di variante	29.06.2015
Prot.Ts.32785	Nota con osservazioni	03.09.2015
Prot.Ts.38255	Integrazioni relative alle emissioni	05.10.2015

Con Determinazione della Provincia di Trieste n. 849 del 30.06.2016 l'autorizzazione è stata volturata dalla società Metal Ecologia S.r.l. alla società METFER S.r.l.

Con Determinazione della Provincia di Trieste n. 991 del 22.08.2016 sono stati approvati i seguenti elaborati progettuali:

Numero	Titolo	Data
Prot.Ts.5602	Relazione tecnica di variante	23.02.2016
Prot.Ts.22469	Nota integrativa	30.06.2016
Prot.Ts.22469	Manuale di gestione operativa, rev. giugno 2016	30.06.2016
tav. B	Aggiornamento 29/06/2016	30.06.2016

Con Decreto della Regione FVG n. 1330 AMB del 19.04.2017 sono stati approvati i seguenti elaborati progettuali:

Numero	Titolo	Data
	Relazione Illustrativa	20.10.2016
TAV B	Planimetria area conferimento, deposito, lavorazioni	14.10.2016

Con Decreto della Regione FVG n. 1782/AMB del 07.05.2018 sono stati approvati i seguenti elaborati progettuali:

Numero	Titolo	Data
	Relazione Tecnica Rev. 01	12.03.2018
	Manuale gestione operativa Rev. 01	12.03.2018
TAV C.1	Planimetria area conferimento, deposito e lavorazioni Rev. 01	20.03.2018

Con Decreto della Regione FVG n. 4514/AMB del 27.11.2018 sono stati approvati i seguenti elaborati progettuali:

Numero	Titolo	Data
	Relazione Tecnica Rev. 02	25.09.2018
	Manuale gestione operativa Rev. 02	25.09.2018
TAV B1	Planimetria aree conferimento, deposito e lavorazioni – Stato di fatto	25.09.2018
TAV C.1	Planimetria area conferimento, deposito e lavorazioni – Stato di progetto	25.09.2018

Con Decreto della Regione FVG n. 1853/AMB del 29.04.2019 sono stati approvati i seguenti elaborati progettuali:

Numero	Titolo	Data
021/AUT/V/2019	Relazione tecnica illustrativa Rev. 002	12.02.2019

Con Decreto della Regione FVG n. 5094/AMB del 16.12.2019 sono stati approvati i seguenti elaborati progettuali:

Numero	Titolo	Data
155/AUT/V/2019	Relazione tecnica illustrativa Rev. 003	18.10.2019
Tavola A.1	Inquadramento territoriale e urbanistico - Variante	23.10.2019
Tavola C.1	Planimetria area conferimento, deposito e lavorazioni - Variante	23.10.2019

Con Decreto della Regione FVG n. 4642/AMB del 20.11.2020 sono stati approvati i seguenti elaborati progettuali:

Numero	Titolo	Data
062/AUT/V/2020 Rev. 04	Relazione tecnica comprensiva del piano di dismissione	14.05.2020
/	Valutazione previsionale di impatto acustico	15.05.2020
/	Documentazione tecnica trituratore	10.05.2019
/	Relazioni integrative	09.10.2020 12.11.2020
tavola A.1	inquadramento territoriale ed urbanistico	05.06.2020
tavola C.1.rev01	Planimetria aree conferimento, deposito e lavorazioni	21.10.2020

Con Decreto della Regione FVG n. 36047/GRFVG del 26.07.2024 sono stati approvati i seguenti elaborati progettuali:

Titolo	Protocollo
Piano_Monitoraggio_Rumore.pdf	GRFVG-GEN-2024-0118019-A
Relazione fognatura_rinnovo A.U. con variante_16feb24_Metfer strada Rosandra.pdf.p7m	GRFVG-GEN-2024-0118019-A
Relazione_Tecnica_RV_feb24.pdf.p7m.p7m	GRFVG-GEN-2024-0118019-A
Tav. A.1_rinnovo A.U. con variante_16feb24_Metfer strada Rosandra.pdf.p7m	GRFVG-GEN-2024-0118004-A
Tav. C.2_rinnovo A.U. con variante_16feb24_Metfer strada Rosandra.pdf.p7m	GRFVG-GEN-2024-0118004-A
Tav. D.1_rinnovo A.U. con variante_16feb24_Metfer strada Rosandra.pdf.p7m	GRFVG-GEN-2024-0118004-A
Tav. D.2_rinnovo A.U. con variante_16feb24_Metfer strada Rosandra.pdf.p7m	GRFVG-GEN-2024-0118004-A
NOTA_DI_INTEGRAZIONI_MAG24.PDF.P7M	GRFVG-GEN-2024-0342895-A
ALL_1_TAV. B.1_RINNOVO A.U. CON VARIANTE_REV. 001_27MAG24_.PDF.P7M	GRFVG-GEN-2024-0342895-A
ALL_2_TAV. C.1_RINNOVO A.U. CON VARIANTE_REV. 001_27MAG24_.PDF.P7M	GRFVG-GEN-2024-0342895-A
ALL_3_ASSEVERAZIONE_ANTINCENDIO.PDF	GRFVG-GEN-2024-0342895-A

4. Unità impiantistiche

L'impianto è classificato:

Tipologia ISPRA	Categoria	Attività	Operazione	SIRR
Stoccaggio	Stoccaggio	Messa in riserva	R13	MRS
Selezione	Meccanico	Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	SCRVR
Trattamento RAEE	Trattamento RAEE	Messa in riserva RAEE	R13	MSRAEE

5. Potenzialità dell'impianto

- Potenzialità complessiva massima annuale: 23.100 Mg
- Potenzialità media giornaliera su 310 giorni: 74 Mg
- Potenzialità di trattamento massima giornaliera: 121 Mg
- Capacità massima complessiva di stoccaggio: 3363,3 metri cubi
- Capacità massima istantanea di rifiuti stoccati non oggetto di trattamento: 418 metri cubi.

6. Tipi di rifiuti che possono essere trattati e relative operazioni di recupero

L'impianto è autorizzato a ricevere le seguenti tipologie di rifiuto, con relative operazioni:

EER	Descrizione sintetica del rifiuto	Operazioni di recupero	Potenzialità annuale Mg
RIFIUTI MISTI E PLASTICA			
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	R12	10.000
150105	imballaggi compositi	R12*	
150106	imballaggi in materiali misti	R12*	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R12 *	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (esclusi i materiali inerti)	R13 – R12*	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (da trattamento meccanico di rifiuti)	R12*	
200301	rifiuti urbani non differenziati (non putrescibili)	R13	
200303	Residui della pulizia stradale	R13	
200307	rifiuti ingombranti	R12*	
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12*	
070213	rifiuti plastici (da produzione, fornitura e uso di materie plastiche)	R12*	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	R12*	
150102	imballaggi di plastica	R12*	
160119	plastica (da manutenzione e smantellamento di veicoli)	R12*	
170203	plastica (da attività di costruzione, demolizione)	R12*	
191204	plastica e gomma (da trattamento meccanico dei rifiuti)	R12*	
200139	plastica (da raccolta differenziata di rifiuti urbani)	R12*	
RIFIUTI DA COSTRUZIONE/DEMOLIZIONE - INERTI			
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 (da attività di costruzione, demolizione)	R13 – R12*	3.000
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (solo i materiali inerti)	R13 – R12	
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R13	
CARTA			
150101	imballaggi di carta e cartone	R12*	500
191201	carta e cartone (da trattamento meccanico di rifiuti)	R12*	
200101	carta e cartone (da raccolta differenziata)	R12*	
VETRO			
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 (da fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro)	R12	500
150107	imballaggi di vetro	R12	
160120	Vetro (da manutenzione e smantellamento di veicoli)	R12	
170202	Vetro (da attività di costruzione, demolizione)	R12	
191205	Vetro (da trattamento meccanico dei rifiuti)	R12	
200102	Vetro (da raccolta differenziata di rifiuti urbani)	R12	
LEGNO			
030101	Scarti di corteccia e sughero (da lavorazione del legno)	R12*	

030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R12*	4.500
030199	Rifiuti non specificati altrimenti (da lavorazione del legno)	R12*	
150103	Imballaggi di legno	R12*	
170201	Legno (da attività di costruzione, demolizione)	R12*	
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 (da trattamento meccanico dei rifiuti)	R12*	
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (da raccolta differenziata di rifiuti urbani)	R12*	
200201	rifiuti biodegradabili (Non rifiuti putrescibili solo ramaglie e legname)	R12*	
PNEUMATICI FUORI USO			
160103	Pneumatici fuori uso	R13 – R12*	500
RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE			
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13	200
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13	
160216	Componenti rimossi (es.: Motori elettrici) ("NO RAEE" ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera "e" del D.lgs n. 49/2014)	R12*	200
VEICOLI FUORI USO E PARTI DI VEICOLI BONIFICATE			
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13	200
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	R12	
160116	Serbatoi per gas liquefatto	R12	
160117	Metalli ferrosi	R12	
160118	Metalli non ferrosi	R12	
160122	Componenti non specificati altrimenti	R12	
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R12	
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	R12	
CAVI DI ALLUMINIO, RAME, RICOPERTI E NON; SPEZZONI DI CAVI			
170401	Rame, bronzo, ottone (cavi)	R12*	1000
170402	Alluminio (cavi)	R12*	
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R12*	
191203	Metalli non ferrosi (cavi)	R12*	
ROTTAMI FERROSI			
100210	Scaglie di laminazione (dall'industria siderurgica)	R12	1.500
100299	Rifiuti non specificati altrimenti (dall'industria siderurgica)	R12	
100903	Scorie di fusione	R12	
100906	Forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 (da fusione di materiali ferrosi)	R12	
100908	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 (da fusione di materiali ferrosi)	R12	
100999	Rifiuti non specificati altrimenti (da fusione di materiali ferrosi)	R12	

120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi (da lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica)	R12		
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi (da lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica)	R12		
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 (da lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica)	R12		
120199	Rifiuti non specificati altrimenti (da lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica)	R12		
150104	Imballaggi metallici	R12*		
170405	Ferro e acciaio	R12*		
180101	Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) (rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani)	R12		
180201	Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) (rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali)	R12		
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti (da incenerimento o pirolisi di rifiuti)	R12		
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 (da incenerimento o pirolisi di rifiuti)	R12		
191001	Rifiuti di ferro e acciaio (da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo)	R12		
191202	Metalli ferrosi (da trattamento meccanico di rifiuti)	R12*		
200140	Metalli	R12*		
ROTTAMI NON FERROSI				
100899	Rifiuti non specificati altrimenti (da metallurgia termica di altri minerali non ferrosi)	R12		1.000
101003	Scorie di fusione	R12		
101006	Forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05 (da fusione di materiali non ferrosi)	R12		
101008	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 (da fusione di materiali non ferrosi)	R12		
101099	Rifiuti non specificati altrimenti (da fusione di materiali non ferrosi)	R12		
110501	Zinco solido (da processi di galvanizzazione a caldo)	R12		
110599	Rifiuti non specificati altrimenti (da processi di galvanizzazione a caldo)	R12		
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (da lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli)	R12		
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi (da lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli)	R12		
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	R12		
120199	Rifiuti non specificati altrimenti (da lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica)	R12		
150104	Imballaggi metallici	R12*		

170401	Rame, bronzo, ottone	R12*	
170402	Alluminio	R12*	
170403	Piombo	R12	
170404	Zinco	R12	
170406	Stagno	R12	
170407	Metalli misti	R12*	
180101	Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) (rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani)	R12	
180201	Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) (rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali)	R12	
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi (da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo)	R12	
191203	metalli non ferrosi (dal trattamento meccanico di rifiuti)	R12*	
200140	Metalli	R12*	
QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI CONFERIBILI ALL'IMPIANTO			23.100
NB: la triturazione con mezzo mobile è autorizzata unicamente per i codici EER con R12*			

7. Organizzazione dell'impianto e stoccaggi autorizzati

L'impianto si sviluppa su un'area di 6.095 m² con pavimentazione in cemento con finitura al quarzo e rete di raccolta delle acque meteoriche che, previo trattamento interno, recapitano nella fognatura. È presente box adibito ad uso ufficio e altri box adiacenti adibiti a spogliatoi e servizi per gli operai e a deposito di attrezzature varie.

L'impianto è suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- Aree di stoccaggio rifiuti in ingresso.
- Aree di verifica, controllo e lavorazione.
- Aree di stoccaggio rifiuti trattati.
- Aree di stoccaggio rifiuti prodotti (da trattamento e attività di manutenzione, pulizia).
- Aree attrezzature ed impianti a servizio (pesa, portale radiometrico, uffici, sistema di raccolta, trattamento e scarico acque meteoriche, etc.).
- Area parcheggi.

Le aree di stoccaggio rifiuti in ingresso, lavorazione e stoccaggio rifiuti in uscita sono riportate nell'elaborato TAV. C.1_REV.001_VARIANTE A.U._02SET25_SIGNED e risultano così individuate:

Aree di stoccaggio rifiuti in ingresso

Area	EER rifiuto	Tipo stoccaggio	Superficie mq	Volume max. mc
1	170904	cumulo	32	64
2	160103	container	-	60
3	160214- 200136	container	-	40
4	170604	container	-	30
5	160106	container	-	40
6	170802	cumulo	32	64
19	200301 – 200303	Container	60	120

Aree di trattamento

Area	Rifiuto	Tipo lavorazione	Superficie mq	Volume max. cumulo mc
7	Tutti i codici EER autorizzati ad eccezione d 160106 - 160214 - 170802 - 200136	Operazioni di trattamento preliminare compresa la riduzione volumetrica con impianto mobile	33.3	83.3
8	Tutti i codici EER autorizzati ad eccezione d 160106 - 160214 - 170802 - 200136	Operazioni di trattamento preliminare compresa la riduzione volumetrica con impianto mobile	30.6	76.5
9	Tutti i codici EER autorizzati ad eccezione d 160106 - 160214 - 170802 - 200136	Operazioni di trattamento preliminare compresa la riduzione volumetrica con impianto mobile	26.4	66.0
10	Tutti i codici EER autorizzati ad eccezione d 160106 - 160214 - 170802 - 200136	Operazioni di trattamento preliminare compresa la riduzione volumetrica con impianto mobile	26.4	66.0
11	Tutti i codici EER autorizzati ad eccezione d 160106 - 160214 - 170802 - 200136	Operazioni di trattamento preliminare compresa la riduzione volumetrica con impianto mobile	71.4	178.5
12	Tutti i codici EER autorizzati ad eccezione d 160106 - 160214 - 170802 - 200136	Operazioni di trattamento preliminare compresa la riduzione volumetrica con impianto mobile	62.4	156.0
13	Tutti i codici EER autorizzati ad eccezione d 160106 - 160214 - 170802 - 200136	Operazioni di trattamento preliminare compresa la riduzione volumetrica con impianto mobile e granulazione metalli leggeri mediante mulino	96.2	240.5
14	Tutti i codici EER autorizzati ad eccezione d 160106 - 160214 - 170802 - 200136	Operazioni di trattamento preliminare compresa la riduzione volumetrica con impianto mobile e taglio a freddo	24.0	60.0
15	Tutti i codici EER autorizzati ad eccezione d 160106 - 160214 - 170802 - 200136	Operazioni di trattamento preliminare compresa la riduzione volumetrica con impianto mobile e taglio a freddo	164,5	411.3
16	Tutti i codici EER autorizzati ad eccezione d 160106 - 160214 - 170802 - 200136	Operazioni di trattamento preliminare compresa la riduzione volumetrica con impianto mobile e cesoiatura	76,9	192,3
17	Tutti i codici EER autorizzati ad eccezione d 160106 - 160214 - 170802 - 200136	Operazioni di trattamento preliminare e taglio termico	81.2	203.0
18	Tutti i codici EER autorizzati ad eccezione d 160106 - 160214 - 170802 - 200136	Operazioni di trattamento preliminare e taglio termico	64.3	160.8

Aree di stoccaggio rifiuti trattati

Area	Rifiuto	Tipo deposito	Superficie mq	Volume max. mc
C	Carta	container	-	60.0
F	Rottami ferrosi	cumulo	49.6	124.0
NF	Rottami non ferrosi	cumulo	738.9	1847.3
P	Plastica	cumulo	107.5	245.0
V	Vetro	cumulo	32.0	64.0
L	Legno	cumulo	120.0	240.0
M	Rifiuti misti	cumulo	160.0	320.0
RP	Rifiuti eventualmente prodotti dalle attività di recupero	container	-	16.0
SR	Sorgenti radiogene	cumulo	10.0	20.0
ACC	Deposito temporaneo rifiuti prodotti da attività accessorie	cumulo	4.5	9.0
ATTR	Deposito attrezzature varie	-	216.8	-

La pavimentazione è ulteriormente protetta dai danneggiamenti meccanici dovuti agli scarichi/carichi, movimentazioni e lavorazioni del materiale ferroso, da lamiere metalliche di spessore non inferiore a 10 mm., in particolar modo nelle aree di messa in riserva dei rifiuti in cumulo.

Pannelli separatori tipo "New Jersey" vengono utilizzati per mantenere distinti i cumuli.

8. Dotazione impiantistica

L'impianto ha in dotazione le seguenti attrezzature:

- Portale radiometrico fisso marca Saphymo mod.Sapygate;
- Rivelatore di radioattività portatile Eberline modello FH 40 G;
- Spettrometro portatile Niton serie XL 800;
- Bilancia elettronica BU308T;
- Caricatore semovente – modello T385 – Tabarelli Spa;
- Escavatore idraulico – modello MH3022 – Caterpillar Inc. con gru a polipo modello GSH520;
- Escavatore Idraulico – modello 308 CR -Caterpillar Inc. con pinza selezionatrice;
- Escavatore Idraulico Volvo – Modello ECR50F con gru a polipo;
- Caricatore mobile con gru a polipo – modello T510 - Tabarelli;
- Cesoa scarrabile– modello Squalo - Bonfiglioni spa;
- Cesoa per metalli - modello EC 500 FULL - Ecotecnica srl;
- Pelacavi - nuovo modello Maxi 100 -Tecnoecology srl;
- Impianto di trattamento cavi con conduttore metallico Guidetti S.r.;
- Aspiratore mobile Aerservice mod.UNI 2.0;
- Trituratore marca "Hammel" modello VB 750 DK;
- Depur Padana Acque mod. 3000 CFA/O- unità di trattamento chimico fisico acque reflue piazzale (in aggiunta ad unità esistente);
- Cannelli da taglio;
- Container scarrabili;
- Pesa a ponte.

9. Emissioni in atmosfera

EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

Le emissioni diffuse prodotte dall'attività dell'impianto sono le seguenti:

- emissioni diffuse dall'attività stoccaggio, movimentazione e scarico/carico dei materiali;
- emissioni provenienti dall'attività di taglio ossipropanico;
- emissioni provenienti dall'impianto mobile di riduzione volumetrica Hammel.

L'attività di taglio ossipropanico viene effettuata in aree dedicate da parte di personale specializzato in prevalenza sul materiale ferroso, privo di elementi/sostanze indesiderate e per il materiale che non è possibile tagliare a mezzo cesoa idraulica.

Al fine di minimizzare le emissioni diffuse il Gestore utilizzerà i seguenti accorgimenti:

- Regolare pulizia del piazzale e delle vie di transito a mezzo spazzamento manuale e/o meccanico e all'occorrenza la bagnatura/nebulizzazione.
- A presidio delle operazioni di ossitaglio viene utilizzato un sistema carrellato di aspirazione localizzata dotato di tubazioni snodabili per l'abbattimento delle emissioni.
- L'attività di ossitaglio viene effettuata con condizioni climatiche favorevoli, non in presenza di vento (bora).
- Le emissioni pulverulente che si generano durante il funzionamento dell'impianto di riduzione volumetrica Hammel vengono captate con il dispositivo per l'abbattimento delle polveri posto nella cassa di triturazione e nella zona di uscita del materiale dalla cassa stessa, garantendone in tal modo la minimizzazione all'esterno.

EMISSIONI CONVOGLIATE

A seguito della realizzazione della modifica presso l'impianto saranno presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera

camino	descrizione	altezza camino	Portata massima	Sistema di abbattimento
E1	Filtro impianto di lavorazione dei cavi;	3,6 m	6.300 Nmc/h	filtro a maniche
E2	Nuovo filtro impianto di lavorazione dei cavi;	3,6 m	10.000 Nmc/h	filtro a maniche

Valori limite di emissione

Per il punto di emissione E1 ed E2 si fissano i seguenti limiti di emissione:

Parametro	Limite
Polveri totali	10 mg/Nm ³

I valori limite di emissione al camino E1 per il parametro polveri totali sono stati adeguati in base all'esito dei monitoraggi periodici di competenza del gestore, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili, ai sensi dell'articolo 272, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

Messa in esercizio e messa a regime camino E1 ed E2

la messa in esercizio dei nuovi impianti e di quelli soggetti a modifica afferenti al camino E1 ed E2 deve essere comunicata alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia/Direzione centrale ambiente ed energia/Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento (di seguito, Regione), all'ARPA FVG e ai Comuni di Trieste e San Dorligo della Valle -Dolina con preavviso non inferiore a 15 giorni; la messa a regime degli impianti deve avvenire entro 60 giorni dalla loro messa in esercizio. Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime, dovranno essere comunicati alla Regione, all'ARPA FVG i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di funzionamento di durata pari a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime. Il numero di campionamenti da effettuare nel periodo in parola è stabilito in numero di 2;

Norme tecniche e metodi analitici di riferimento

Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento ed analisi pubblicati sul sito istituzionale di ARPA FVG, oppure metodi diversi da quelli presenti nell'elenco, purché rispondenti alla norma UNI EN 14793 "Stationary source emissions – demonstration of equivalence of an alternative method with a reference method". La relativa relazione di equivalenza dovrà essere trasmessa ad ARPA FVG ed all'Amministrazione regionale per le opportune verifiche.

Guasto

Se si verifica un guasto ad uno o più impianti oggetto della presente, tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, ARPA FVG e l'amministrazione Regionale devono essere informate entro le otto ore successive e possono disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione del guasto può essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata o via fax. I contatti sono reperibili sul sito istituzionale della Regione FVG e di ARPA FVG rispettivamente.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

Le aree di lavoro per il campionamento e i siti di misurazione, per garantire l'accesso in sicurezza e per consentire campionamenti delle emissioni che assicurino risultati affidabili e comparabili con i limiti fissati dalla normativa, dovranno essere conformi alle nuove linee guida emanate da ARPA Friuli Venezia Giulia LG 22.03: "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – Requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.". Il documento è consultabile sul sito istituzionale di ARPA FVG. L'accessibilità e praticabilità delle aree di lavoro per il campionamento dovrà essere conforme al disposto del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

EMISSIONI PRESCRIZIONI:

1. I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente;
2. Le misure e gli interventi di autocontrollo devono avvenire con frequenza almeno annuale e i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione devono essere quelli indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.lgs 152/06;
3. Per il contenimento delle emissioni diffuse devono essere previste le seguenti misure di mitigazione:
 - a. Regolare pulizia delle vie di transito, dei mezzi utilizzati per la movimentazione del materiale e dei piazzali pavimentati;
 - b. Contenimento delle polveri diffuse nei periodi siccitosi e ventosi, mediante umidificazione dei piazzali, vie di transito ed in generale di tutte le aree da cui possono diffondersi le polveri;
 - c. Durante lo svolgimento delle operazioni di ossitaglio deve essere mantenuto in funzione l'impianto mobile di aspirazione localizzata con tubazioni snodabili;
 - d. Deve essere mantenuto un registro di uso/manutenzione del sistema di captazione con precisa indicazione della sostituzione dei sistemi filtranti;
4. Durante l'esercizio dell'attività, il Gestore deve eseguire gli interventi di ordinaria manutenzione di macchinari e attrezzature, secondo le indicazioni dei fornitori. Tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato;
5. Nel caso in cui dovessero pervenire segnalazioni acclamate di molestie olfattive dovute all'attività, su richiesta dell'autorità competente la Ditta dovrà attivarsi per effettuare un monitoraggio delle emissioni odorigene in accordo con ARPA FVG al fine di verificare i valori di emissione e, ove ritenuto necessario dagli Enti competenti, adottare opportune mitigazioni tecnologiche e/o gestionali quali la riduzione o la sospensione del ricevimento delle tipologie di rifiuti all'origine delle emissioni di odori.

10. Prescrizioni gestionali generali - Misure precauzionali e di sicurezza

1. Devono essere adottati i necessari accorgimenti per evitare il disperdimento, sia eolico che da dilavamento meteorico, delle frazioni leggere e/o polverulenti dei rifiuti presenti presso l'impianto.
2. Deve essere assicurato adeguato spazio per l'accesso e la movimentazione delle eventuali sorgenti radiogene destinate ad essere depositate nell'area individuata in planimetria con la sigla SR.
3. Prima della ricezione dei rifiuti da terzi la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante

acquisizione di idonea documentazione. I rifiuti identificati con codice EER “voce a specchio” devono essere accompagnati da certificazione analitica che deve essere richiesta a ogni conferimento, salvo che tali rifiuti non provengano continuamente da un ciclo tecnologico ben definito e costante nel tempo, nel qual caso la verifica analitica deve essere almeno annuale. Le verifiche analitiche sui rifiuti in ingresso e sui materiali in uscita devono essere annotate su un apposito registro.

4. Lo stoccaggio dei rifiuti in impianto non può superare la durata di un anno.
5. Ciascun carico di rifiuti urbani non differenziati CEER 200301 non potrà permanere in impianto per più di 7 giorni.
6. All'atto della riattivazione del traffico ferroviario, secondo quanto previsto dall'art. 56 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i., dovranno essere rimossi eventuali depositi di pietre o di altro materiale presenti a una distanza inferiore di 6 metri dalla linea ferroviaria e i depositi di materiali combustibili presenti a una distanza inferiore di 20 metri, oppure dovrà essere stata acquisita specifica deroga prevista dall'art. 60 del medesimo decreto.
7. Deve essere sempre garantito il rispetto dei limiti di emissione acustica di zona.
8. Entro 6 mesi dal rilascio del rinnovo deve essere effettuata una specifica nuova campagna fonometrica, dalla quale si evidenzino i nuovi valori emissivi ed immissivi dello stabilimento.
9. In caso di segnalazione di disturbi acustici da parte dei residenti delle zone limitrofe l'azienda, su richiesta del Comune, deve provvedere ad effettuare delle misurazioni acustiche con oneri a proprio carico.
10. Deve essere presente un deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.
11. Al fine del contenimento della proliferazione di insetti, devono essere adottati i necessari accorgimenti per evitare il ristagno di acque meteoriche. Con particolare riferimento agli pneumatici, qualora non siano tempestivamente soggetti alla triturazione, questi devono essere mantenuti coperti. Qualora tali precauzioni si rivelassero non sufficienti, si deve provvedere a trattamenti di disinfestazione periodici di potenziali focolai larvali.
12. Le operazioni di taglio ossipropanico e di triturazione dei materiali devono essere condotte con le dovute accortezze, in maniera da prevenire o minimizzare le emissioni diffuse di polveri e fumi, tali operazioni devono essere oggetto di specifica valutazione dei rischi, di predisposizione di misure preventive e protettive e delle relative procedure operative per mettere in atto le misure individuate. Tali procedure devono altresì prevedere la sospensione di tali operazioni nelle giornate con condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli (es. forte vento).
13. I contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti stessi, e devono essere mantenuti in adeguato stato di efficienza.
14. Deve essere mantenuto all'ingresso dell'impianto un cartello, ben visibile per dimensioni e collocazione, con gli estremi dell'autorizzazione, il nominativo del referente tecnico e le caratteristiche dell'impianto.
15. Deve essere mantenuta valida una assicurazione contro danni al sedime stradale o interruzioni del traffico, con il massimale stabilito dalla suddetta Azienda nazionale (parere ANAS).
16. Deve essere annotato nel relativo registro, fin dalla presa in carico dei rifiuti, la modalità gestionale a cui il rifiuto sarà sottoposto (esclusivo R13; pretrattamento R12).
17. Deve essere sempre garantito il rispetto della normativa sulla sorveglianza radiometrica, e la tutela dei lavoratori, dell'ambiente e delle persone da radiazioni e la taratura degli strumenti di sorveglianza radiometrica deve essere effettuata con frequenza almeno quinquennale.
18. Al verificarsi di ogni anomalia radiometrica deve essere inviata comunicazione alle Autorità Competenti, con trasmissione del Piano di Bonifica.
19. Deve essere indicato su ciascun contenitore o cumulo di rifiuti, il relativo codice CER o natura di materia recuperata, tramite apposita segnaletica, indicando altresì la relativa modalità gestionale

(esclusivo R13, rifiuto destinato a R12, rifiuto prodotto).

20. L'esercizio dell'impianto deve essere conforme a quanto previsto dalle norme in vigore per la prevenzione incendi, la conformità delle macchine ai requisiti di sicurezza, alla sicurezza dei lavoratori, anche con riferimento all'altezza ed alla stabilità dei cumuli.
21. Deve essere effettuato l'aggiornamento della valutazione del rischio incendio dell'impianto, della relativa comunicazione alla Prefettura competente del piano di emergenza previsto dall'art. 26-bis del Decreto Legge 01.12.2018 n. 132 e dall'eventuale adeguamento impiantistico, qualora risultasse necessario.
22. Non è ammessa la gestione dei rifiuti organici che presentano una spiccata tendenza alla degradazione spontanea dovuta al contenuto di sostanze chimiche facilmente degradabili e ad una elevata umidità.

11. Obblighi di comunicazione

In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente deve essere data immediata comunicazione scritta via PEC a Regione FVG, al Comune di Trieste e San Dorligo della Valle - Občina Dolina, A.R.P.A. FVG e l'Azienda Sanitaria competente.

12. Modalità di verifica, monitoraggio e controllo del progetto approvato

Il nuovo assetto impiantistico deve essere sottoposto a collaudo. Contestualmente all'inizio dei lavori di realizzazione delle opere si deve provvedere alla nomina di un collaudatore con i requisiti di cui all'art 54 della LR 14/2002, con oneri a proprio carico, dandone comunicazione al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione FVG. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di realizzazione del progetto di variante con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.

Fino alla consegna del certificato di collaudo l'impianto deve operare secondo le previgenti condizioni e prescrizioni.

13. Garanzia finanziaria

Entro 60 giorni deve essere prestata una garanzia finanziaria a favore della Regione FVG, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/2017, per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare di tale garanzia è fissato in € 232.763,78 (duecentotrentaduemilasettecentosessantatre/78) calcolato sulla base di una capacità complessiva delle linee di stoccaggio di 418 metri cubi di rifiuti non pericolosi e di una potenzialità massima della linea di trattamento rifiuti non pericolosi di 121 tonnellate al giorno.

Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, prestano le garanzie finanziarie nella misura ridotta prevista dall' articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196.

Lo svincolo della garanzia finanziaria è subordinato alla presentazione del certificato di collaudo degli interventi di chiusura.

14. Dismissione e ripristino dell'area

Alla chiusura dell'impianto, la Società deve provvedere alla completa pulizia del sito e alla eventuale rimozione e corretto smaltimento di pavimentazione o di opere strutturali che risultassero contaminate. La Società deve inoltre provvedere alla nomina di un collaudatore e comunicare il nominativo al presente servizio. Le operazioni di collaudo finale devono concludersi entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori con la consegna al presente servizio del certificato di collaudo finale.

15. Autorizzazione unica - durata

Il presente provvedimento costituisce "autorizzazione unica" ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni degli organi regionali e comunali interessati nel procedimento.

L'autorizzazione unica è valida per 10 anni decorrenti dal 26.07.2024, come stabilito dal decreto n. 36047/GRFVG e potrà essere rinnovata su richiesta della Metfer Srl, da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.

Fino alla realizzazione delle opere in progetto relative al sistema di trattamento delle acque reflue resta valida l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con determinazione n. 639 del 17.05.2016 dalla Provincia di Trieste e volturata con determinazione n. 856 del 01.07.2016.

**16.
Avvertenze
(modifiche
dell'autorizzazione,
effetti del
provvedimento)**

a. Modifiche dell'autorizzazione:

- le prescrizioni del presente provvedimento possono essere modificate, ai sensi dell'art. 208 c.12 del D.Lgs. 152/06, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di legge, nonché a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito della adozione di piani e programmi regionali;
- eventuali varianti al progetto approvato e/o modifiche gestionali devono essere preventivamente autorizzate;
- l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato;
- ogni variazione del Legale Rappresentante deve essere comunicata alla Regione per la valutazione dei requisiti soggettivi dello stesso.

b. Altre avvertenze:

- la cessazione dell'attività da parte della Società senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata al Servizio rifiuti della Regione ed al Comune;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.

ALLEGATO 2

“SCARICO IN RETE FOGNARIA”

È autorizzato lo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. Il titolare dello scarico è la Sig. Cum Gabriella in qualità di legale rappresentante della Società Metfer S.r.l.;
2. La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e non esime il titolare dello scarico dall'acquistare autorizzazioni, nulla osta, pareri, assensi comunque denominati di competenza di altri enti;
3. La presente autorizzazione non comporta in alcun modo un'assunzione di responsabilità da parte del Gestore circa l'idoneità delle opere di allacciamento o degli eventuali impianti di pretrattamento, di assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità, che resta quindi di esclusiva competenza del titolare dell'Autorizzazione allo scarico;
4. La presente autorizzazione ha la validità di dieci anni a decorrere dalla notifica al richiedente del Decreto, qualora non venga modificato lo scarico e non si verifichino anticipatamente le condizioni di cui all' art. 67 comma 8 del Servizio Idrico Integrato approvato dalla Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Orientale Triestino con delibera n. 218 dd. 08.11.2016;
5. AcegasApsAmga si riserva la facoltà di modificare, aggiornare, sospendere o revocare l'autorizzazione allo scarico in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate;
6. Il titolare dello scarico deve comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel presente atto nonché rinnovare l'autorizzazione allo scarico ogni qualvolta si eseguissero dei lavori che modificassero sostanzialmente lo scarico;
7. L'autorizzazione allo scarico è revocata di fatto qualora il titolare non rispetti le prescrizioni e le condizioni del presente atto e/o del regolamento di fognatura citato in premessa e delle disposizioni che il gestore della rete di fognatura e depurazione ritenesse di dover impartire successivamente;
8. La presente autorizzazione è emessa sulla base del regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dalla Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Orientale Triestino con delibera n. 218 dd. 08.11.2016;
9. Tenuto conto della particolare onerosità al fine di ottemperare alla prescrizione della precedente autorizzazione con la quale si richiamava la necessità della rimozione della vasca Imhoff a servizio della rete interna degli scarichi civili (bagni/WC), con convogliamento diretto dei reflui alla rete fognaria pubblica, si rilascia formale deroga alla prescrizione di cui sopra, si comunica altresì, che al contratto di fornitura di acqua potabile non potrà essere esonerata l'applicazione della tassa di fognatura e depurazione;
10. Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 152/06, gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Gestore per il controllo nel punto assunto per la misurazione; la misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 5 dell'art. 108 dello stesso decreto, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in fognatura;
11. Il Gestore del S.I.I., in ottemperanza al comma 1 dell'art. 129 del D.Lgs. 152/06, è autorizzato a disporre tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi che ritenga necessari, anche all'interno degli insediamenti produttivi, per l'accertamento delle condizioni che hanno dato luogo agli scarichi, per la verifica della rete di fognatura interna ed esterna, fino all'allacciamento alle canalizzazioni di rete; ciò in particolare per il controllo dei limiti di accettabilità imposti; le funzioni di vigilanza e di controllo saranno direttamente svolte, per quanto di competenza, dal Gestore; il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
12. Ai sensi dell'art. 10 lettera B) della Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato rep. 6209 dd. 29 agosto 2013, le analisi devono essere ripetute una volta l'anno, entro il 1° novembre di ciascun anno e

trasmesse al Gestore del S.I.I. che ha facoltà di effettuare ulteriori controlli e campionamenti a propria discrezione;

13. Con cadenza annuale di cui all'articolo 12 della seguente autorizzazione, copia delle analisi vanno anche trasmesse all'Amministrazione competente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;

14. Tenuto conto dell'aumento della potenzialità massima autorizzata di gestione dei rifiuti in ingresso da 17.000 Mg/anno a 32.000 Mg/anno, e a fronte di questo, la previsione di implementazione dell'impianto di depurazione delle acque con un impianto chimico fisico, si chiede che entro e non oltre 60 gg. lavorativi dall'avvio/collaudò dell'impianto vengano comunicate le analisi come da punto 15. delle presenti Condizioni e Prescrizioni;

15. Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle normative in essere, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006; in particolare l'analisi dovrà verificare la concentrazione di tutti i parametri di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi eventuali parametri per i quali nella relazione tecnica sia indicata espressamente l'esclusione in base alle caratteristiche del ciclo produttivo, restando comunque obbligatoria l'analisi quantomeno di: N° 6 solidi sospesi totali (SST), N° 7 BOD5 (come O2), N° 8 COD (come O2), N° 32 Ptot (come fosforo totale), N° 20 Piombo, N° 21 Rame, N° 24 Zinco, N° 33 Azoto ammoniacale (come NH4), N° 37 Idrocarburi totali, N° 42 Tensioattivi totali.